

LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2003, N. 11

«Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili».

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE UMBRIA N. 32 DEL 6 AGOSTO 2003

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1998, N.41

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente titolo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dello Statuto regionale, disciplina gli interventi di politica attiva del lavoro, anche attraverso il sostegno finanziario a specifiche iniziative in favore di soggetti pubblici e privati.

2. Gli interventi di cui al comma 1 hanno lo scopo di promuovere la riduzione della disoccupazione, la qualificazione dell'occupazione e il superamento dei fenomeni di precarietà nei rapporti di lavoro, specie a favore dei soggetti svantaggiati e nelle aree a rilevante squilibrio tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 2

(Modificazioni e integrazioni dell'art.3 della l.r. 41/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, approva il Piano triennale per le politiche del lavoro, in coerenza con le politiche formative ed educative.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 41/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Il Piano triennale per le politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 13/2000, individua gli obiettivi strategici, i macro settori di intervento, le azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, i tempi di realizzazione e le risorse economiche della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo ed in raccordo operativo con le attività programmate nell'ambito del sistema integrato della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi del Documento Annuale di Programmazione (DAP), di cui all'articolo 14 della stessa legge, e in armonia con la

programmazione regionale di settore collegata.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 41/1998 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il Piano triennale per le politiche del lavoro individua le azioni e gli obbiettivi strategici d'interesse interregionale e regionale e le relative risorse, ivi comprese e fatte salve quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n.14.”.

4. All'articolo 3, comma 3 della l.r. 41/1998 sono soppresse le parole “nonché per l'attuazione di programmi triennali”.

Art. 3

(Modificazione del comma 3 dell'art. 4
della l.r. 41/98)

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 è sostituito dal seguente:

“3. Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del Programma annuale regionale per le politiche attive del lavoro; esse possono dotarsi di un programma provinciale annuale il quale contiene specifiche indicazioni in attuazione della programmazione regionale.”.

Art. 4

(Modificazione dell'art.6 della l.r. 41/1998)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il Direttore generale della Direzione scolastica regionale, il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, il Rettore dell'Università italiana per stranieri di Perugia ed i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni.”.

2. Al comma 4, primo periodo dell'art. 6 della l.r. 41/98 le parole “commi 1 e 3” sono sostituite dalle parole “comma 3”.

Art. 5

(Programma annuale regionale delle politiche del lavoro)

1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, approva il Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, in attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, con il concorso delle province e previo parere della Commissione regionale tripartita, di cui all'articolo 6 della stessa legge.

2. Il Programma annuale regionale è elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dagli enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché dalle società a prevalente partecipazione regionale, individuati dalla Giunta regionale.

3. In sede di approvazione del Programma annuale regionale la Giunta regionale tiene conto della Strategia europea dell'occupazione, di cui al Trattato C.E. e relativi orientamenti e raccomandazioni delle Istituzioni europee, delle priorità trasversali relative alle pari opportunità, allo sviluppo locale, alla società dell'informazione, all'ambiente e al consolidamento e sviluppo delle piccole e medie imprese, nonché ad altri eventuali temi e settori d'intervento individuati e promossi a livello comunitario.

4. Il Programma annuale regionale determina in particolare:

- a) le priorità relative alle tipologie degli interventi definite all'articolo 6;
- b) le risorse economiche da assegnare a ciascuna tipologia, su base percentuale;
- c) la ripartizione delle risorse tra Regione e province, tenendo conto di indicatori rilevanti ai fini della determinazione delle priorità territoriali d'intervento, definiti d'intesa con le province;
- d) le finalità specifiche dei finanziamenti;
- e) gli ambiti territoriali prioritari;
- f) gli indicatori di efficienza e di efficacia delle iniziative e dei progetti promossi;
- g) la natura e i requisiti dei soggetti proponenti e dei beneficiari finali delle iniziative;
- h) i criteri generali inerenti la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione dei benefici finanziari;
- i) gli eventuali tetti massimi di finanziamento attribuibili a ciascuna iniziativa e le relative spese ammissibili;
- j) le modalità di gestione delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della l.r. 18 aprile 1997, n. 14.

5. Il Programma annuale regionale determina, su base percentuale, la quota riservata alle attività di sostegno alla progettazione operativa degli interventi, monitoraggio, valutazione e verifica dei risultati di cui all'articolo 8, da destinare ai soggetti competenti coinvolti.

Art. 6 (Tipologia degli interventi)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono rivolti a:

- a) affiancare le azioni di sostegno ai Centri per l'impiego, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi dedicati ai soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, agli inoccupati e ai disoccupati di lunga durata;
- b) promuovere, assistere e rafforzare, sulla base di progetti condivisi dai lavoratori, percorsi di transizione e/o reingresso nella vita attiva, anche attraverso interventi di formazione permanente, orientamento e sostegno al reddito, finalizzati all'attuazione dei

progetti medesimi;

c) sperimentare progetti pilota rivolti a specifiche fasce di disoccupati, che prevedono contributi mediante i quali si integrano il sostegno al reddito, la formazione e l'aiuto all'occupazione, anche attraverso la parziale trasferibilità in caso di assunzione e l'attivazione di misure di tutela in caso di interruzione, indipendente dalla volontà dei lavoratori, dei percorsi di formazione;

d) conferire aiuti all'occupazione a favore delle imprese, anche cooperative, che ampliano la base occupazionale con l'impiego di soggetti in posizione di svantaggio sul mercato del lavoro, con particolare riferimento ai soggetti svantaggiati, così come definiti dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai disoccupati e agli inoccupati di età superiore ai trentadue anni, ai lavoratori iscritti all'apposita gestione separata istituita presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai lavoratori occupati con contratto a termine, nonché alle problematiche di genere, utilizzando anche, nell'ambito di accordi sindacali, l'istituto del part-time a tempo indeterminato e del tele-lavoro, realizzato nelle forme del rapporto di lavoro subordinato, inclusa la copertura delle spese per la formazione professionale;

e) favorire e incentivare il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari, a partire dai lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, appartenenti al bacino regionale anche attraverso il sostegno al consolidamento delle attività autonome;

f) rafforzare, attraverso ulteriori incentivi economici e il sostegno all'attuazione degli obblighi formativi, l'utilizzo dei contratti a causa mista e in particolare dell'apprendistato e dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, operando in raccordo con i centri per l'impiego, e sostenere la mobilità europea dei lavoratori. Per quanto riguarda in particolare l'apprendistato, la concessione degli ulteriori incentivi economici a carattere regionale è subordinata all'effettuazione della formazione all'esterno dell'azienda in misura non inferiore a centoventi ore annue ed alla certificazione della stessa;

g) sostenere, sulla base degli accordi sindacali aziendali e/o territoriali, sperimentazioni e progetti di incremento degli organici, utilizzando la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e interventi di riorganizzazione aziendale, specie quelle prodotte da innovazioni tecnologiche, privilegiando i progetti mirati a coniugare tali processi con lo sviluppo professionale e culturale dei lavoratori;

h) sostenere il percorso di emersione e di contrasto del lavoro nero, anche in collaborazione con i Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso (CLES), la Direzione Regionale del Lavoro, l'Osservatorio Regionale per l'Umbria sul lavoro nero, economia sommersa, elusione ed evasione contributiva, attraverso attività di assistenza tecnica e consulenza alle imprese per l'utilizzo dei benefici previsti dalle normative nazionali e/o regionali e promuovendo la realizzazione di accordi tra le parti sociali, da sostenere anche attraverso il ricorso a progetti mirati di formazione;

i) sostenere le esperienze di lavoro, quali tirocini, borse di lavoro, piani d'inserimento professionale, affiancando ai benefici previsti dalle normative nazionali e comunitarie ulteriori benefici per i soggetti destinatari delle misure, al fine di rafforzare le attività di tutoraggio a tutti livelli e di sostenere la mobilità europea dei lavoratori;

j) sostenere la creazione di nuove imprese, anche cooperative, e del lavoro autonomo, specie nell'ambito di progetti destinati a favorire l'occupazione dei soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, degli inoccupati e dei disoccupati di lunga durata;

k) sostenere, nell'ambito della concertazione con le parti sociali, altre misure e iniziative mirate alla realizzazione delle finalità generali del presente titolo, anche con il coinvolgimento attivo delle parti sociali in tutti i percorsi in cui la loro partecipazione, a giudizio della Giunta regionale, è ritenuta utile per l'efficacia dell'azione.

2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la regola del de minimis, così come disciplinata dalla normativa comunitaria.

Art. 7
(Gestione amministrativa)

1. Le province esercitano le funzioni amministrative ad esse attribuite dall'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 96 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3. Esse gestiscono, in particolare, in base alla disponibilità finanziaria determinata dal Programma annuale regionale delle politiche del lavoro, l'erogazione dei benefici finanziari previsti dal presente titolo.

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale e le province disciplinano, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Programma annuale regionale, i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza per l'attuazione del presente titolo.

3. In base alla natura delle iniziative approvate, la Regione e le province possono stipulare con i soggetti ammessi al finanziamento apposite convenzioni o accordi, nell'ambito delle quali vengono regolati i reciproci impegni.

4. Al fine di verificare il pieno e il coerente utilizzo delle risorse assegnate con il Programma annuale regionale, le province forniscono annualmente all'amministrazione regionale un dettagliato resoconto dell'attività svolta.

Art. 8
(Informazione, assistenza, monitoraggio e valutazione)

1. La Regione, le province e i centri per l'impiego questi ultimi come previsto dall'art. 8, comma 3, lett. c) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, assicurano la necessaria attività di informazione, pubblicizzando le opportunità di finanziamento e prevedendo attività di sensibilizzazione mirata, a seconda delle diverse filiere d'intervento, in favore di particolari tipologie di proponenti e/o beneficiari, nell'ambito della realizzazione delle finalità e degli obiettivi indicati dalla l.r. 41/1998 e dalla presente legge e nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

2. La Regione anche mediante la collaborazione dei propri enti dipendenti e strumentali, o delle società a prevalente partecipazione regionale, nonché le province e i comuni, anche attraverso i centri per l'impiego, possono svolgere attività di sostegno alla progettazione operativa ed all'allestimento degli interventi nella logica della rete con gli attori economici e sociali presenti sul territorio.

3. L’Agenzia Umbria lavoro, in relazione alle competenze attribuite dalla l.r. 41/1998, titolo quinto, conduce attività di monitoraggio, sulla base delle direttive della Giunta regionale, tenendo conto della natura degli interventi predisposti, in raccordo con le province e con riferimento alle disponibilità finanziarie loro attribuite annualmente, attivando – se del caso ed in relazione al contenuto delle attività programmate annualmente – forme di collaborazione con gli altri enti dipendenti e strumentali della Regione, nonché con le società a prevalente partecipazione regionale.

4. Sulla base delle attività di monitoraggio svolte, i soggetti di cui al comma 3 redigono, entro il 30 ottobre di ogni anno, una relazione annuale di valutazione dell’intervento globale, al fine di fornire indicazioni utili per la programmazione degli interventi dell’anno successivo.

TITOLO II **DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI**

Art. 9 **(Oggetto)**

1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell’articolo 14, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato “Fondo regionale”, istituito dall’articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n.18, nonché l’istituzione e il funzionamento del Comitato regionale per la gestione del Fondo stesso.

2. Il Fondo regionale è alimentato con gli importi derivanti da quanto stabilito dall’articolo 14, comma 3 della legge 68/1999.

Art. 10 **(Destinazione del Fondo)**

1. Le risorse finanziarie del Fondo regionale sono impiegate per:

- a) le iniziative volte al sostegno e all’integrazione lavorativa delle persone disabili;
- b) il rimborso, aggiuntivo rispetto a quello forfettario e parziale previsto a carico del Fondo nazionale, delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per adeguarlo alle possibilità operative delle persone disabili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro, ovvero per la rimozione di barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa delle persone disabili;
- c) le azioni volte al miglioramento qualitativo dell’offerta di lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle attività formative ed ai tutoraggi;
- d) ogni intervento necessario ai fini dell’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 11 **(Beneficiari)**

1. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati ai sensi dell'articolo 16, comma 5 sono:

- a) i datori di lavoro privati e pubblici;
- b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;
- c) le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- d) i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991;
- e) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- f) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- g) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 12

(Interventi non ammissibili a finanziamento)

1. Non possono essere concessi benefici ed agevolazioni a carico del Fondo regionale destinati ad attività ed interventi già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 10, comma 1, lettera b).

2. Non sono ammissibili a finanziamento gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, nonché le spese per personale dipendente o in collaborazione e le spese generali di struttura non direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione delle iniziative indicate nell'articolo 10.

Art. 13

(Comitato regionale)

1. È istituito il Comitato regionale per la gestione del Fondo regionale, con sede presso la Giunta regionale, Servizio competente in materia di politiche attive del lavoro.

2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e di valutare l'andamento dello stesso. A tal fine il Servizio regionale competente informa periodicamente il Comitato sulle iniziative finanziate.

3. Il Comitato regionale è composto:

- a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro o suo delegato, che lo presiede;

- b) dai dirigenti delle strutture competenti delle province di Perugia e Terni o loro delegati;
- c) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale tripartita;
- d) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale tripartita;
- e) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle associazioni di disabili presenti nelle Commissioni provinciali tripartite, rispettivamente uno per la provincia di Perugia e uno per quella di Terni.

4. Il Comitato regionale è costituito con determinazione del Dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro e dura in carica per tre anni; alla sua scadenza continua ad esercitare le funzioni fino al rinnovo.

5. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro.

6. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il Direttore dell’Agenzia Umbria lavoro, di cui al titolo quinto della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 o suo delegato.

7. Il Comitato regionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.

Art. 14 (Programma annuale di intervento)

1. La Giunta regionale, in attuazione del Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all’articolo 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, e tenendo conto delle proposte e delle indicazioni del Comitato di cui all’articolo 13, approva il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l’utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.

2. Il Programma annuale contiene:

- a) le priorità di intervento;
- b) i criteri di riparto del Fondo regionale fra le province;
- c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;
- d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.

Art. 15 (Compiti delle province)

1. Le funzioni amministrative inerenti l'attuazione del Programma di cui all'articolo 14 competono alle province, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.

TITOLO III **NORME FINALI E TRANSITORIE COMUNI**

Art. 16 **(Norma finanziaria)**

1. Per il finanziamento degli interventi previsti nel Titolo I della presente legge è istituito il “Fondo regionale per le politiche attive del lavoro” ed è autorizzata per l’anno 2003 la spesa di 258.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 11.02.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Investimenti in favore dell’occupazione”.

2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con l’apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata “Fondi speciali per spese di investimento” in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5.

3. La disponibilità relativa all’anno 2002 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell’anno 2003 in attuazione dell’articolo 29 comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

4. Alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale e nel programma annuale regionali per le politiche attive del lavoro concorrono, in quanto compatibili, le risorse derivanti dalla Convenzione tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale e Regione dell’Umbria ai sensi del D.Lgvo 81/2000, i fondi derivanti dalla legge regionale 18 aprile 1997, n.14 articolo 5 comma 1 lettera b), rientri, recuperi ed economie sugli interventi finanziati, ulteriori assegnazioni statali e i fondi di provenienza comunitaria per le politiche del lavoro.

5. Al finanziamento degli interventi di cui al Titolo II della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate nel “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili” istituito dalla legge regionale 9 marzo 2000, n. 18.

6. Per gli anni 2004 e successivi l’entità della spesa per il finanziamento del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l’iscrizione nel bilancio di previsione 2003 della somma di cui al comma 2 sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata altresì ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art.17 **(Abrogazione)**

1. È abrogato l'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41.

2. È abrogato il comma 7 dell'art. 9 della l.r. 41/1998.

Art.18

(Norme transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale il Piano triennale per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 3 della l.r. 41/1998, come modificato e integrato dalla presente legge, entro un anno dall'entrata in vigore.

2. Nelle more dell'approvazione del primo Piano triennale per le politiche del lavoro, la Giunta regionale adotta linee programmatiche transitorie, in armonia con la vigente programmazione regionale, generale e dei settori collegati, e in base al Documento annuale di programmazione.

3. Il primo Comitato regionale di cui all'articolo 13 è istituito entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e dura in carica fino alla scadenza delle Commissioni tripartite, regionale e provinciali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 luglio 2003

LORENZETTI

NOTE

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

– di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Grossi, deliberazione n. 1629 del 27 novembre 2002, atto consiliare n. 1530 (VII^a Legislatura).

– Assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti II^a “Attività economiche – assetto ed utilizzazione del territorio – ambinete ed infrastrutture – formazione professionale” in sede referente e I^a “Affari istituzionali – programmazione – bilancio – finanze e patrimonio – organizzazione e personale – enti locali” in sede consultiva, l'8 gennaio 2003.

– Effettuate sull'atto le seguenti audizioni: 20 febbraio 2003 a Perugia, 27 febbraio 2003 a Gubbio, 13 marzo 2003 a Terni, 27 marzo 2003 a Foligno e 10 aprile 2003 a Orvieto.

– Testo licenziato dalla II^a Commissione consiliare permanente il 29 maggio 2003, con parere e relazione illustrata oralmente dal Consigliere Tippolotti per la maggioranza e dai Consiglieri Melasecche Germini e Donati per la minoranza e con il parere

consultivo espresso dalla I^a Commissione consiliare permanente il 16 gennaio 2003 (Atto n. 1530/BIS).

– Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 15 luglio 2003, deliberazione n. 306.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Cultura, turismo, istruzione, formazione e lavoro (Servizio Politiche attive del lavoro) in collaborazione con la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale – Sezione Promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Nota al titolo della legge:

– La legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, recante “Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l’impiego”, è pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. n. 72 del 2 dicembre 1998.

Note all'art. 1, comma 1:

– Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:

«Art. 117.

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.»

– Lo Statuto regionale è stato approvato con legge 23 gennaio 1992, n. 44, pubblicata nel S.O. alla G.U. n. 26 del 1 febbraio 1992 e nel B.U.R. n. 8 del 21 febbraio 1992.

Nota all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 alinea:

– Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3.

(Programmi ed indirizzi di politiche del lavoro)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata previa concertazione e partenariato istituzionale e sociale, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge regionale 28 febbraio 2000, n.13, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati dalla Regione con le parti sociali, approva il Piano triennale per le politiche del lavoro, in coerenza con le politiche formative ed educative.

2. Il Piano triennale per le politiche del lavoro, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della l.r. 13/2000, individua gli obiettivi strategici, i macro settori di intervento, le azioni di interesse interregionale, regionale e provinciale, i tempi di realizzazione e le risorse economiche della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, secondo gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo ed in raccordo operativo con le attività programmate nell'ambito del sistema integrato della formazione professionale e dell'istruzione, in coerenza con gli obiettivi del Documento Annuale di Programmazione (DAP), di cui all'articolo 14 della stessa legge, e in armonia con la programmazione regionale di settore collegata.

2 bis. Il Piano triennale per le politiche del lavoro individua le azioni e gli obiettivi strategici d'interesse interregionale e regionale e le relative risorse, ivi comprese e fatte salve quelle di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14.

3. La giunta regionale adotta gli atti di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province nelle materie previste dal d.lgs. 469/1997 e dalla presente legge.

4. La giunta regionale determina, altresì, gli standards qualitativi e quantitativi per l'erogazione dei servizi previsti dall'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 469/1997.

5. La giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, predispone e trasmette al consiglio regionale la relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente in attuazione del piano triennale.»

Note all'art. 2, parte novellistica:

– Il testo degli artt. 4, 5, 6, comma 3 e 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 4.

(Soggetti della programmazione regionale)

1. Gli Enti locali, le associazioni rappresentative delle varie forme e settori di impresa, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, gli organismi rappresentativi degli interessi sociali, professionali, ambientali, culturali, del terzo settore e delle pari opportunità concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea.

2. Sono interlocutori ordinari della Regione nella definizione degli strumenti della programmazione, le istituzioni, gli organi e le strutture dell'Unione Europea, il Governo nazionale, le amministrazioni centrali dello Stato e i loro organi decentrati, le autonomie funzionali, le grandi agenzie di ricerca, le altre Regioni, il complesso degli enti pubblici.

Art. 5.

(Concertazione e partenariato istituzionale e sociale)

1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.

2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l'istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati all'articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono preciseate d'intesa con le rappresentanze economico-sociali all'inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.

3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli Enti locali, attraverso le conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e con riferimento all'attività del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15 della medesima legge.

4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all'articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.

5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell'Unione

Europea. Nell'ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.

Art. 6.
(Programmi e progetti)

Omissis

3. Per programma s'intende un complesso coordinato e coerente di iniziative, di attività, di interventi diretti a realizzare servizi pubblici, opere pubbliche o comunque finalità di interesse generale della comunità regionale nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Per ciascun programma è data specificazione delle finalità che si intendono conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.

Omissis.

Art. 14.
(Documento regionale annuale di programmazione)

1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante DAP.

2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, delle Intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, come presentato dal Governo al Parlamento.

3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, avvalendosi delle risultanze del controllo strategico di cui all'articolo 99, il DAP:

a) verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del PRS e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;

b) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.

4. Il DAP contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:

a) le tendenze e gli obiettivi macroeconomici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella regione nel triennio di riferimento;

b) gli aggiornamenti e le modificazioni del PRS e degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;

- c) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
- d) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale, nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;
- e) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);
- f) la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;
- g) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.»

– Il testo dell'art. 5, comma 1, lett. b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, recante "Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali (pubblicata nel B.U.R. 23 aprile 1997, n. 20), è il seguente:

«Art. 5.
(Destinazione dei proventi del fondo speciale)

1. Il Consiglio regionale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, provvede a:

Omissis

b) destinare una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi del fondo speciale per l'attivazione di programmi finalizzati al lavoro e alla occupazione.»

Nota all'art. 3, comma unico:

– Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 4.
(Attribuzione di funzioni e compiti alle province)

- 1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative al collocamento previste dagli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. 469/1997, nonché le funzioni di politica attiva del lavoro previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto.
- 2. Le province esercitano le funzioni di cui al comma 1, assicurandone l'integrazione con le funzioni da esse esercitate in materia di orientamento e formazione professionale.
- 3. Le province esercitano le funzioni loro attribuite sulla base del Programma annuale regionale per le politiche attive del lavoro; esse possono dotarsi di un programma

provinciale annuale il quale contiene specifiche indicazioni in attuazione della programmazione regionale.

4. Le province, per la gestione dei servizi per il lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni con i comuni singoli e associati, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Le province, al fine di migliorare la qualità degli interventi, in relazione alle situazioni e alle esigenze locali o per favorire l'inserimento professionale dei soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, possono stipulare specifiche convenzioni, con qualificate strutture pubbliche o private, anche tramite i centri per l'impiego. In particolare per gli utenti destinatari di prestazioni terapeutiche, assistenziali, educative, formative, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, le convenzioni dovranno essere attivate con i soggetti di cui all'articolo 25 della medesima legge.

6. Le province, al fine di garantire la concertazione e la consultazione delle parti sociali, istituiscono entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la commissione tripartita permanente di concertazione per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 6 del d.lgs. 469/1997.

7. Le province stabiliscono la composizione delle commissioni tripartite, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. 469/1997, prevedendo la partecipazione del consigliere di parità.»

Nota all'art. 4, comma 1, alinea:

– Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6.
(Commissione regionale tripartita)

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali, è istituita la commissione regionale tripartita come sede concertativi di progettazione, proposta, verifica e valutazione delle linee programmatiche e delle politiche del lavoro e della formazione di competenza regionale. Essa è composta da:

- a) l'assessore regionale competente o suo delegato, che la presiede;
- b) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;
- c) n. 7 componenti effettivi e 7 supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale;
- d) il consigliere di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
- e) n. 1 componente effettivo e n. 1 supplente in rappresentanza di ciascuna provincia.

1. bis. Ai lavori della Commissione partecipano, in qualità di invitati permanenti, il Direttore generale della Direzione scolastica regionale, il Rettore dell'Università degli

Studi di Perugia, il Rettore dell’Università italiana per stranieri di Perugia ed i Presidenti delle Camere di commercio di Perugia e Terni.

2. La commissione esercita le funzioni già di competenza della commissione regionale per l’impiego.

3. La giunta regionale determina le funzioni e i compiti che, per la loro più efficace gestione, possono essere affidati alle commissioni provinciali tripartite.

4. La commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere obbligatorio sugli atti di cui all’articolo 3, comma 3, sul piano di attività dell’Agenzia Umbria Lavoro di cui all’articolo 9. Al fine di assicurare l’integrazione tra le politiche del lavoro, della formazione e dell’istruzione, la commissione può invitare rappresentanti del mondo della scuola, dell’università, del volontariato, dell’associazionismo e di altre forze sociali. Nell’ambito della commissione possono essere, inoltre, previsti specifici momenti di valutazione riferiti a singole realtà territoriali e settoriali.

5. La commissione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, esprime parere obbligatorio in merito all’individuazione dei bacini e delle sedi per la distribuzione territoriale dei centri per l’impiego, sulla base di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera f) del d.lgs. 469/1997.

6. La commissione formula i criteri per la ricollocazione presso le amministrazioni pubbliche del personale eccedente di cui all’articolo 13.

7. La commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni dei soggetti di cui al comma 1, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione può essere nominata in presenza di metà delle designazioni.

8. Il supporto tecnico di segreteria ai lavori della commissione è assicurato dalla giunta regionale, con proprio personale.»

Note all’art. 5, commi 1 e 4, lettera j):

– Per il testo dell’art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota all’art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 alinea.

– Per il testo dell’art. 6 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 si veda la nota all’art. 4, comma 1, alinea.

– Per il testo dell’art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, si vedano le note all’art. 2, parte novellistica.

Note all’art. 6, comma 1, lettere d) ed e):

– Si riporta il testo dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali”, (pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 1991, n. 283:

«Art 4.
(Persone svantaggiate)

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.»

– Si riporta il testo dell'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, (pubblicata nel S.O. alla G. U. 16 agosto 1995, n. 190):

«Art. 2.
(Armonizzazione)

Omissis

26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività. Omissis.»

– Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante “Integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144” (pubblicato nella G.U. n. 82 del 7 aprile 2000):

«Art. 2.

(Definizione dei soggetti utilizzati)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999. Omissis.»

Note all'art. 7, comma 1:

- Per il testo dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota all'art. 3, comma unico.
- Il testo dell'articolo 96 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 10 marzo 1999), è il seguente:

«Art. 96.

(Funzioni e compiti conferiti alle province)

1. Sono trasferite alle province le funzioni in materia di formazione, orientamento professionale ed educazione permanente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 144, comma 1 del d.lgs. 112/1998.
2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dall'articolo 5, comma 1 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Le province organizzano ed attuano i servizi di orientamento professionale, collocati all'interno dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in forma integrata agli altri servizi per le politiche del lavoro ed in raccordo con gli altri enti locali.»

Nota all'art. 8, commi 1 e 3:

- Il testo dell'art. 8, comma 3, lett.c) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (si veda la nota al titolo della legge), è il seguente:

«Art. 8.

(Centri per l'impiego)

Omissis

3. I Centri per l'impiego svolgono:

Omissis

c) i servizi di informazione, di orientamento e di consulenza individuale e i servizi rivolti all'incontro della domanda e l'offerta di lavoro; Omissis.»

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 2 e 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (pubblicata nel S.O. della G.U. n. 68 del 23 marzo 1999):

«Art.14.
(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

Omissis

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati. Omissis.»

- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, recante “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio pluriennale 2000/2002” (pubblicata nel S.S. n. 3 al B.U.R. n. 14 del 15 marzo 2000), è il seguente:

«Art. 24.
(Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili. Articolo 14 legge 12 marzo 1999, n. 68)

1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è istituito , per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2000 il cap. 9771 denominato “Fondo regionale per l'occupazione dei disabili”.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti da quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 14, legge 12 marzo 1999, n. 68, che saranno introitati al cap. 2982 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale 2000 denominato “Proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative, dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché da contributi di Fondazioni ed altri enti e soggetti di cui al comma 3, articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68”.

3. Con successivo provvedimento legislativo saranno disciplinate le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo di cui al comma 1 ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 14, della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

Nota all'art. 10, comma unico, lett.d):

- Per la legge 12 marzo1999, n. 68, si vedano le note all'art. 9.

Note all'art. 11, comma unico:

– Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, lettera b) e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali” (pubblicata nella G.U. 3 dicembre 1991, n. 283):

«Art.1.
(Definizione)

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

Omissis

b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Omissis.

Art. 8.
(Consorzi)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.»

– Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante “Legge-quadro sul volontariato” (pubblicata nella G.U. 22 agosto 1991, n. 196):

«Art. 6.
(Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome)

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.»

– Si riporta il testo degli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (pubblicata nella G.U. n. 39 del 17 febbraio 1992):

«Art. 17.
(Formazione professionale)

1. Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , realizzano l'inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari l'acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell'ambito delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell'orientamento emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l'iter scolastico. A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.

2. I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.

3. Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia e programmi finalizzati all'addestramento professionale, ovvero possono essere realizzati dagli enti di cui all'articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978 .

4. Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.

5. Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla citata legge n. 845 del 1978 , una quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , è destinata ad iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

(Integrazione lavorativa)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

2. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

a) avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;

b) garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

3. Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

4. I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

6. Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a) a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;

b) a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.»

– Per la legge 12 marzo 1999, n. 68, si vedano le note all'art. 9.

Nota all'art. 13, comma 6:

– Per la legge 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota la titolo della legge.

Nota all'art. 14, comma 1:

– Per il testo dell'art. 3 della legge 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 alinea:

Nota all'art. 15, comma unico:

- Per il testo dell’art. 4 della legge 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota all’art. 3, comma unico.

Note all’art. 16, commi 2, 3, 4, 5 e 6:

- La legge regionale 22 aprile 2002, n. 5, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002”, è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 26 aprile 2002, n. 19.
- Il testo degli articoli 27, comma 3, lettera c) e 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all’art. 2, parte novellistica), è il seguente:

«Art. 27.
(Legge finanziaria regionale)

Omissis

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis

c) la determinazione, in apposita tabella, delle quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviate alla legge finanziaria regionale. Omissis.

Art. 29.
(Fondi speciali)

1. La legge finanziaria regionale quantifica in apposita norma gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevedono approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguitamento degli obiettivi del DAP. In apposite tabelle indicate, la legge finanziaria regionale indica, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, l’oggetto di ogni singolo provvedimento legislativo e le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e pluriennale.

2. I fondi di cui al comma 1, non sono utilizzabili per l’imputazione di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali esistenti o di nuove unità dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.

3. Le quote dei fondi speciali, non utilizzate al termine dell’esercizio secondo le modalità di cui al comma 2, costituiscono economie di bilancio.

4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non approvati entro il termine dell’esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell’esercizio immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l’assegnazione degli stanziamenti dei suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o

maggiori spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.

5. Nei casi di cui al comma 4, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovrà accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale disavanzo di cui all'articolo 36.»

- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, si vedano le note all'art. 6, comma 1, lettere d) ed e).
- Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14, si veda la nota all'art. 5, commi 1 e 4, lettera j).
- Per la legge regionale 9 marzo 2000, n. 18, si vedano le note all'art. 9.

Nota all'art. 17, comma 2:

– Il testo vigente dell'art. 9 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9.
(Compiti dell'agenzia)

1. È istituita l'Agenzia Umbria Lavoro - di seguito agenzia - che svolge, in coerenza con gli atti di indirizzo della Regione, le seguenti funzioni:

- a) supporto alla programmazione, alla gestione, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche regionali dell'impiego, della formazione e dei sistemi educativi;
- b) elaborazione e proposte in materia di standard qualitativi criteri per l'accreditamento e la certificazione dei servizi per il lavoro;
- c) monitoraggio e valutazione tecnica dei servizi per il lavoro;
- d) gestione del «sistema informativo lavoro», di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e delle banche dati sui servizi per il lavoro, garantendo il collegamento con il sistema informativo nazionale, con quello regionale e con il sistema informativo interno dell'amministrazione regionale, nonché l'omogeneità degli standard informativi;
- e) qualificazione dei servizi di formazione degli operatori, di promozione delle attività e di documentazione, attraverso interventi di supporto tecnico e metodologico;
- f) l'assistenza alla predisposizione di progetti che prevedono l'utilizzo di lavoratori provenienti da attività di lavoro socialmente utili;
- g) altre funzioni e compiti ad essa demandate dalla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge.

2. L'agenzia progetta, altresì, iniziative dirette alla semplificazione delle procedure amministrative attinenti la gestione del mercato del lavoro.

3. Al fine di disporre di analisi delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro a supporto delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, l'agenzia svolge funzioni di osservatorio del mercato del lavoro anche raccogliendo ed utilizzando le informazioni e i dati provenienti dal sistema informativo lavoro e garantendo la loro articolazione su base provinciale e sub provinciale. L'agenzia, sulla base delle esigenze di programmazione regionale, svolge attività finalizzate a:

- a) monitorare le tendenze e i mutamenti del mercato del lavoro;
- b) fornire assistenza tecnica per il coordinamento della rilevazione dei dati e delle informazioni;
- c) realizzare studi e ricerche, anche su commessa, su segmenti o particolari aspetti del mercato del lavoro regionale;
- d) predisporre materiali periodici informativi sulle tendenze del mercato del lavoro.

4. Al fine di realizzare le attività di cui al comma 3, l'agenzia coordina le proprie funzioni con le iniziative poste in essere da soggetti pubblici e privati in materia di rilevazioni socio-economiche sul mercato del lavoro e può stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con l'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali - I.R.R.E.S., con l'università ed altri eventuali organismi di ricerca pubblici e privati. L'agenzia si raccorda con l'attività degli enti bilaterali di cui alla L. 19 luglio 1993, n. 236.

5. Sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale, l'agenzia formula un piano annuale delle proprie attività specificando il relativo fabbisogno di personale. La Giunta regionale approva il piano, previa acquisizione del parere della commissione regionale tripartita. La Giunta regionale può realizzare, avvalendosi dell'agenzia, iniziative e progetti speciali diretti al raggiungimento delle finalità della presente legge.

6. L'agenzia esercita, anche su richiesta delle province, compiti di assistenza tecnica per l'esercizio delle funzioni di loro competenza. Le province possono, altresì, avvalersi dell'agenzia per la realizzazione di attività istruttorie e di verifica nell'ambito di procedimenti concernenti la formazione professionale, mediante la stipulazione di apposita convenzione.

7. Abrogato.»

Nota all'art. 18, comma 1:

- Per il testo dell'art. 3 della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, si veda la nota all'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4 alinea.